

ARCHIVIO STORICO FONDAZIONE MAGNA CARTA

REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di consultazione dei documenti custoditi nell'archivio storico della fondazione Magna Carta, contenente materiale riguardante due filoni principali: Associazioni e rappresentanze studentesche universitarie (in particolare, l'Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana) e l'attività del Partito Radicale dal 1968 al 1996.

La consultazione dei documenti conservati nell'archivio storico consiste nella possibilità di prendere visione, per scopi storici, di ricerca o di studio, del materiale cartaceo acquisito dalla fondazione, la quale deve assicurare la pubblica fruizione del proprio patrimonio culturale.

ARTICOLO 2

L'archivio è consultabile gratuitamente da tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'accesso è regolato da un'iscrizione che autorizza il lettore alla consultazione. Per l'iscrizione è necessaria la presentazione di un documento di identità valido. È facoltà della direzione rifiutare l'iscrizione laddove la richiesta non sia comprovata da reali necessità di ricerca e di studio.

Ogni utente dovrà prendere visione del regolamento per la consultazione dell'archivio storico.

ARTICOLO 3

L'accesso è consentito tutto l'anno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, ad esclusione del periodo natalizio (23 dicembre – 6 gennaio), lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 e 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e tutto il mese di agosto. Eventuali periodi di chiusura, legati a lavori di revisione e riordinamento verranno stabiliti a seconda delle esigenze e comunicati sul sito www.magna-carta.it.

ARTICOLO 4

L'utente iscritto è tenuto ad apporre la sua firma sul registro d'entrata e ritirare il modulo di richiesta del materiale che desidera consultare.

Nella richiesta dovranno essere riportate le generalità, il numero di telefono del richiedente ed eventuale e-mail, i motivi della richiesta e lo scopo, il materiale che si

intende consultare (con l'indicazione del numero dell'unità archivistica o la numerazione attribuita alla documentazione, rilevabile dall'inventario).

ARTICOLO 5

La consultazione del materiale conservato, al quale i singoli utenti potranno accedere, avviene nei locali della fondazione sotto la sorveglianza del personale addetto. Nessun materiale o documento può essere, anche temporaneamente, portato fuori dai locali adibiti alla consultazione.

Per le ricerche la fondazione mette a disposizione dell'utente gli inventari, in forma cartacea o informatica, dei documenti conservati nell'archivio storico.

ARTICOLO 6

Durante la consultazione dei documenti occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- è vietato introdurre nella sala adibita alla consultazione borse o altri contenitori;
- è vietato apporre segni con stilografiche o altre penne a inchiostro, nonché matite, sui documenti;
- è vietato scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- è vietato alterare l'ordine delle carte contenute nelle unità archivistiche;
- è vietato maneggiare o applicare materiali diversi (es. nastro adesivo) ai documenti.

Il materiale deve essere maneggiato con ogni cautela: per eventuali danni ai documenti saranno adottati gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 7

Gli utenti che citeranno i documenti consultati per tesi, studi, progetti *et similia* dovranno indicarne la fonte di provenienza e l'eventuale codice di inventario. Analogamente dovrà essere fatto per l'utilizzo delle riproduzioni in formato digitale.

ARTICOLO 8

Nella sala di consultazione è fatto divieto di fumare, intrattenersi per fini estranei alla lettura e alla consultazione, usare i telefoni cellulari, comportarsi in modo da disturbare i presenti, consumare cibi e bevande. Riproduzioni parziali, nel rispetto della legge (limite del 15% di ogni pubblicazione o fascicolo di rivista ai sensi della legge n. 248/2000), con mezzi propri devono essere autorizzati dal personale della biblioteca e sono, in ogni caso, da limitarsi ai documenti in buono stato di conservazione.

ARTICOLO 9

Al termine della consultazione e prima della ricollocazione nelle apposite scaffalature dell'unità archivistica, deve esserne riscontrata l'integrità da parte del personale addetto.

L'utente è responsabile del deterioramento del materiale avuto in consultazione. In caso di constatata negligenza o danneggiamento dei documenti, l'utente può essere allontanato dall'archivio e privato dei diritti di consultazione e di accesso per il tempo che la Direzione riterrà di stabilire.

ARTICOLO 10

Gli utenti possono portare volumi o fotocopie di loro proprietà se necessari alla consultazione dei documenti (bibliografie o testi da collazionare), previa autorizzazione del personale della biblioteca.

ARTICOLO 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Interno della Biblioteca della fondazione Magna Carta.